



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 439 DEL 25 SET. 2015

OGGETTO: Modifica Statuto Comunale.

L'anno duemilaquindici _____ il giorno venticinque del mese di Settembre in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CALCARA Paolo
STUPPIA Salvatore
SEIDITA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde
INZIRILLO Filippo

- Sindaco
Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
Assessore

pres.	ass.
X	
X	
X	
X	
	X
	X
	X

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica e in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

La Giunta Municipale

PREMESSO

CHE, con deliberazione di C.C. n. 17 del 21.3.2013, si è provveduto a modificare e integrare lo Statuto comunale, approvato con delibera di C.C. n. 130 del 16.12.2008;

CHE tale Statuto, entrato in vigore in data 27.6.2013, è stato pubblicato sulla GURS n. 37 del 9.8.2013;

VISTA la L.R. 26 Giugno 2015, n. 11 recante "*disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali . Disposizioni varie*" al cui art. 3 prevede l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti, da parte dei Comuni, entro giorni sessanta dalla data di entrata in vigore della citata legge, pubblicata sulla GURS il 3.7.2015;

RAVVISATA la necessità di procedere alla modifica statutaria, anche in ottemperanza alle modifiche apportate alla L.R. 23 Dicembre 2000, n. 30, in materia di trasparenza amministrativa e alla sostituzione dell'art. 18 della L.R. 16 Dicembre 2008, n. 22, con nuovi obblighi per le amministrazioni di pubblicare, sui propri siti internet, atti deliberativi, determine e ordinanze, per estratto ed entro termini brevi, così come sancito, rispettivamente, dagli artt. 4 e 6 della citata L.R. n. 11/2015;

CONSIDERATO che, in materia di liberi Consorzi comunali, la L.R. 4 agosto 2015, n. 15, all'art. 45 prevede la possibilità del ricorso al referendum confermativo, con conseguente necessità del relativo recepimento in materia statutaria;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30/2000, la Giunta deve provvedere alla predisposizione dello schema di modifica dello statuto, ai fini della successiva approvazione in sede consiliare;

PRESO ATTO che i Dirigenti non hanno formulato osservazioni in ordine alle modifiche statutarie;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono richiamati e trascritti, di apportare allo Statuto Comunale, le seguenti modifiche:

Art. 10 – *Attribuzioni* – al comma 4, dopo il punto, aggiungere: "**A tal fine, sul proprio sito istituzionale è prevista apposita sezione dedicata ai Consigli comunali e alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei Consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei Consigli.**"

Art. 10 – Dopo il comma 16 aggiungere il comma 17 del seguente tenore: “Gli atti deliberativi adottati dal Consiglio vanno pubblicati per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione e quelli resi immediatamente esecutivi sono pubblicati entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.”

Art. 13 - Commissioni consiliari – Dopo il comma 4 aggiungere il comma 5 del seguente tenore: “Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento e si tengono, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti.”

Art. 21 - Composizione – al comma 1, dopo la parola “comma”, sostituire il punto con la “virgola” e aggiungere “arrotondato all’unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.”

Art. 25 -Principi per l’attività deliberativa degli organi collegiali- Dopo il comma 6 aggiungere il comma 7: “Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta vanno pubblicati per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione e quelli resi immediatamente esecutivi sono pubblicati entro tre giorni dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo.”

Art. 27 - Attribuzione quale organo di amministrazione – Dopo il comma 3 aggiungere il comma 4 del seguente tenore: “Le determinazioni sindacali, nonché le ordinanze, vanno pubblicate per estratto, sul sito entro sette giorni dalla loro emanazione.”

Art. 37 - Attribuzione proprie di legalità e garanzie – in rubrica: sostituire la parola “Attribuzione” con la parola “Attribuzioni” e al comma 1, lett. d) dopo le parole “certificazioni di” sostituire la parola “affissione” con la parola “pubblicazione” e dopo le parole “albo pretorio” aggiungere le parole “on line”.

Art. 40 – Dirigenti - Al comma 3, lett. h), dopo la parola “statutarie”, sostituire il punto e virgola con il punto e poi aggiungere: “Le determinazioni e le ordinanze dirigenziali vanno pubblicate per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione;”

Nella parte II *Ordinamento Funzionale*, al Titolo III, rubricato “PARTECIPAZIONE POPOLARE” aggiungere le parole “E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA”

Art. 62 – Dopo il comma 4 aggiungere il comma 5 del seguente tenore: “Il Comune assicura forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.”

Art. 69 – al comma 2, dopo la parola “partecipazione” aggiungere le parole “e di democrazia partecipativa”

Art. 74 – Referendum - al comma 1, dopo la parola “propositivi” inserire la virgola e aggiungere “confermativi”

- Di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali tutti gli adempimenti consequenziali connessi alla pubblicazione dell’avviso di modifica dello Statuto e alla successiva proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Art. 6
Albo pretorio

1. Con proprio provvedimento deliberativo il Consiglio comunale individua all'interno del Palazzo "Pignatelli", sede comunale, apposito spazio da destinare all'"albo pretorio", dove sono pubblicati atti, documenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e da altre norme, sia regolamentari che legislative.
2. La pubblicazione deve garantire accessibilità, integralità e facilità di lettura dei testi.
3. La pubblicazione assume valore legale con l'inserimento nel sito telematico del Comune.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti, nei documenti e nel sigillo si identifica con il nome "Città di Castelvetro", giusto decreto del Capo del Governo del 28 gennaio 1936 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 30 gennaio 1936 e con lo stemma raffigurante: d'azzurro alla pianta di palma d'oro, con intorno allo stemma la legenda "Palmosa Civitas" e "Castrum Vetranum".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato e con la scorta d'onore composta di tre vigili urbani, di cui uno con funzione di alfiere, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata all'art. 5 del regolamento per la Consulta Araldica, approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 652.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli e del nome da parte di soggetti diversi dal Comune, di norma, sono vietati, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate su richiesta motivata da parte di terzi.

Art. 8
Organi di politica amministrativa e di governo

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità determinando l'indirizzo ed esercitando il controllo politico - amministrativo sulla gestione dell'ente.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale e dura in carica sino all'elezione del nuovo.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si limita ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili di competenza.

Art. 10
Attribuzioni

1. Il consiglio, nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge, emana atti fondamentali, provvedimenti programmatici, atti generali ed essenziali, diretti a legittimare il conseguente esercizio delle attività di governo e di gestione

amministrativa dell'ente.

2. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse degli strumenti necessari alla azione da svolgere.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale impronta la sua azione complessiva ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'imparzialità dell'ente. A tal fine, sul proprio sito istituzionale è prevista apposita sezione dedicata ai Consigli comunali e alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei Consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei Consigli.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali e di indirizzo privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo della stessa con quella provinciale, regionale e statale.
6. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai 2/3 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente con le modalità dell'art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rinuncia, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni che si svolgeranno contestualmente alla elezione del sindaco da effettuare nel primo turno elettorale utile.
La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato, né gli ultimi 180 giorni del mandato medesimo.
7. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei suoi componenti; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice. Il consiglio comunale elegge, altresì, un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente le funzioni vengono assunte dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
8. Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito, fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, dirama gli avvisi di convocazione del consiglio e promuove l'attivazione delle commissioni consiliari.
9. Alle riunioni del consiglio comunale deve partecipare il sindaco o un assessore da lui delegato. Il sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle riunioni del consiglio comunale senza diritto di voto. Della presenza del sindaco o di un assessore delegato del sindaco e/o dei membri della giunta intervenuti alla riunione se ne deve dare atto nel verbale.
10. Il consiglio comunale è convocato dal presidente con all'ordine del giorno gli

adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco. La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro quindici giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e, qualora questo non provveda, è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del presidente.

11. Nell'ipotesi di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, il segretario comunale ne dà tempestiva comunicazione all'assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.
12. Nella prima seduta e dopo gli adempimenti di legge, il consiglio comunale provvede a costituire l'ufficio di presidenza composto da tre componenti compreso il presidente, di cui uno è in rappresentanza della minoranza. Le competenze dell'ufficio di presidenza saranno determinate nel regolamento dei lavori del consiglio comunale.
13. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'amministrazione comunale.
14. La commissione di indagine ha il potere di acquisire tutti gli elementi inerenti la materia per cui è stata costituita, ivi compresi atti e documenti, che gli uffici sono tenuti a fornire in copia autenticata. Ha, altresì, il potere di sentire impiegati, funzionari e dirigenti del comune.
15. La commissione di indagine è composta da tutti i capi-gruppo consiliari o da consiglieri loro delegati, ivi compreso il presidente che viene eletto tra gli stessi. Segretario della commissione viene nominato un dipendente del comune, con qualifica funzionale non inferiore alla cat. "C".
16. Delle riunioni della commissione, di cui ai precedenti commi, si redige apposito verbale. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La commissione a conclusione dei suoi lavori redigerà una relazione che trasmetterà entro quindici giorni al presidente del consiglio comunale, il quale provvederà a convocare il consiglio comunale per la valutazione dei risultati cui è pervenuta la commissione. La seduta è pubblica, salvo i casi in cui la legge prevede quella segreta.
17. Gli atti deliberativi adottati dal Consiglio vanno pubblicati per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione e quelli resi immediatamente esecutivi sono pubblicati entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

Art. 11

Revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata e sottoscritta da un numero di consiglieri non inferiore a 2/5 e depositata presso la Segreteria del Comune.
2. Il Presidente è tenuto a sottoporla al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. La revoca è valida se votata per appello nominale a votazione palese dai 2/3 dei componenti del Consiglio.
4. La revoca può essere richiesta per ingiustificate omissioni della convocazione del Consiglio, per avere assunto atteggiamenti incompatibili con il ruolo istituzionale di super partes, per avere posto in essere atti contrari alla legge, allo Statuto e ai regolamenti dell'Ente.
5. La revoca, se votata favorevolmente, ha effetto immediato. La seduta decade e, per le elezioni del nuovo Presidente valgono le norme in vigore. Analogamente si procede per

la revoca al Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 12

Sessioni del consiglio

1. Il consiglio è convocato dal presidente che in base alle proposte del sindaco, dei consiglieri o per sua determinazione, formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
2. Nel caso di richiesta di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri il presidente iscrive gli argomenti proposti dagli stessi ai primi punti dell'ordine del giorno.
3. Nel caso in cui la convocazione è disposta per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica, o su richiesta del sindaco, la riunione del consiglio deve avere luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
4. Gli adempimenti previsti al 1° comma, in caso di dimissione, decadenza, rimozione o decesso del presidente, sono assolti dal vice presidente.

Art. 13

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento ne disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale della rappresentanza garantendo, comunque, la presenza di tutti i gruppi.
3. Le commissioni, per l'esame di specifici argomenti, possono invitare a partecipare ai propri lavori, che possono avvenire in seduta pubblica, gli organi di governo dell'ente, amministratori e dirigenti delle società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituzioni, organi di partecipazione, dirigenti comunali e rappresentanti di forze sociali, sindacali ed economiche, nonché esperti professionisti iscritti nel relativo albo professionale.
4. Il sindaco, gli assessori ed i capigruppo consiliari partecipano di diritto alle sedute.
5. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e si tengono, preferibilmente, in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 14

Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni "permanenti" svolgono attività di esame preliminare di atti deliberativi del consiglio, al fine di favorire il miglior servizio delle funzioni dell'organo stesso, con l'obbligo di esprimere parere non vincolante relativamente alle materie di competenza del consiglio, con esclusione del conto consuntivo. Si prescinde dal predetto parere ove lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa data. Le commissioni svolgono, altresì, attività di ricerca, studio e proposta sulle materie di propria competenza.
2. Le commissioni "temporanee o speciali", nell'ambito della competenza del consiglio comunale, assolvono a compiti ed attribuzioni consultive, propositive o referenti connesse a questioni di carattere particolare o speciale che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
3. Il regolamento disciplinerà, oltre a quanto disposto dall'articolo 12, l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

3. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
4. Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del comune, né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del Comune.
5. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei componenti.
6. Sono incompatibili le cariche di sindaco e di assessore comunale con quelle di componente della giunta regionale.
7. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.
8. Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.
9. Gli atti di cui ai precedenti commi sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale ed all'Assessorato regionale alla Famiglia, Politiche Sociali ed Autonomie Locali.
10. Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali dinanzi al sindaco e in presenza del segretario generale, che redige il processo verbale. Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco.
11. La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Fino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

Art. 21

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di assessori non superiore al 20% dei consiglieri assegnati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 4° comma, arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.

Art. 22

Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, in caso di assenza o di impedimento dal vice sindaco, che tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità.

- j) Autorizza il sindaco a stare in giudizio in sede giurisdizionale od amministrativa come attore o convenuto ed approva transazioni, fatta salva la competenza consiliare;
- l) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo dell'ente;
- m) Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'attuazione dei programmi in occasione della presentazione del bilancio preventivo;
- n) Fissa annualmente il limite di valore entro il quale il sindaco, il segretario generale ed i dirigenti possono ordinare beni e servizi di competenza, nell'ambito degli impegni di spesa di massima deliberati dalla giunta stessa;
- o) Adotta provvedimenti di prelevamento dai fondi di riserva ordinaria e di cassa;
- p) Adotta provvedimenti attinenti agli storni di fondi nell'ambito dei capitoli appartenenti alla stessa rubrica della parte corrente del bilancio.

Art. 24

Attribuzioni organizzative

1. Alla giunta, altresì, sono in particolare affidate le seguenti attribuzioni organizzative:
 - a) Decide in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentita la conferenza dei dirigenti e su parere del segretario generale;
 - c) Determina i misuratori ed i modelli di rilevazione per la concretizzazione del controllo economico interno di gestione, sentiti i revisori dei conti;
 - d) Propone al sindaco argomenti da inserire nell'ordine del giorno del consiglio;
 - e) abrogata;

Art. 25

Principi per l'attività deliberativa degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salve maggioranze previste espressamente dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Le decisioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto ad eccezione degli atti dovuti o di quelli che non consentono scelte discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità soggettive di esse, o sulla valutazione dell'azione da queste svolte.
3. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti sulle qualità personali di soggetti, il presidente dispone la trattazione e la determinazione sull'argomento in seduta privata, con il consenso della maggioranza del consiglio comunale.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta, sono curate dal segretario generale che partecipa alle stesse, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento.
5. Il segretario generale non partecipa alle sedute in caso di incompatibilità e viene sostituito dal vice segretario generale.
6. I verbali sono firmati dal presidente, dal segretario e dal membro più anziano per voti fra i presenti.

7. Gli atti deliberativi adottati dalla Giunta vanno pubblicati per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione e quelli resi immediatamente esecutivi sono pubblicati entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

Art. 26 Sindaco

1. Il Sindaco è capo del governo locale.
2. La legge disciplina le modalità per le elezioni, le incompatibilità, le ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario generale e dei dirigenti. E' organo a competenza generale, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.
4. Nomina il responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri dell'art. 51 della legge 28 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche come recepito dall'art. 1, comma 1 lettera h, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nonché dello statuto e dei regolamenti afferenti del comune. Nomina, altresì, componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto delle norme e dei criteri stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale.
5. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione.
6. Gli esperti nominati ai sensi del 5° comma devono essere dotati di documentata professionalità e non possono essere superiori al numero di tre. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Agli esperti è corrisposto un compenso concordato con il Sindaco, esclusa l'indennità di funzione, previsto per i dipendenti in possesso della 2^ qualifica dirigenziale. Annualmente il sindaco trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.
7. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. Entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, il consiglio comunale esprime, in seduta pubblica, le proprie valutazioni.
8. Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria generale del comune.
9. Il sindaco può delegare ai singoli assessori con apposito provvedimento sue attribuzioni.
10. Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla nomina della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di successione nella carica di sindaco, il nuovo sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti di cui sopra, anche prima della scadenza. Gli atti relativi alle nomine di quanto previsto dal presente comma vengono comunicati ai capi gruppo consiliari entro 15 giorni.
11. All'ufficio di sindaco competono altresì poteri di complessiva rappresentanza, direzione e sovrintendenza politica-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività

degli organi, delle strutture gestionali - esecutive del Comune, sugli enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati.

Art. 27

Attribuzione quale organo di amministrazione

1. Sono attribuzioni del sindaco quale organo di amministrazione:
 - a) La rappresentanza generale dell'ente, compresa quella in giudizio nei procedimenti giurisdizionali od amministrativi, previa deliberazione della giunta;
 - b) La direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) Il coordinamento e lo stimolo dell'attività dei singoli assessori;
 - d) Il potere di sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
 - e) Il potere d'impartire direttive al segretario generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - f) Il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri organi e quelli esecutivi dei provvedimenti definitivi o ad esclusivo contenuto discrezionale tecnico-amministrativo, di competenza del segretario generale e dei dirigenti;
 - g) La potestà generale di delega, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, al segretario generale e ai dirigenti, di atti e provvedimenti concernenti tutte le sue competenze ed attribuzioni, anche a rilevanza esterna;
 - h) Il potere di promuovere e concludere, previa delibera di intenti della giunta, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - i) Il potere di promuovere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - j) Il potere di convocare i comizi per i referendum consultivi;
 - k) L'adozione, con potestà di delega, delle ordinanze ordinarie;
 - l) L'adozione, con potestà di delega, di tutti i provvedimenti concessori, autorizzativi e sanzionatori prescritti in materia di commercio e di polizia amministrativa nonché in materia urbanistico-edilizia, nei limiti della legge;
 - m) L'emanazione in materia di occupazione di urgenza, ed espropri dei provvedimenti che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune con potestà di delega al segretario generale o ai dirigenti;
 - n) L'adozione dei provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dallo statuto alle attribuzioni della giunta, del segretario generale e dei dirigenti;
 - o) La determinazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi cittadini, degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici, per armonizzarli alle esigenze complessive e generali degli utenti, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentite le organizzazioni di categoria, gli organi di partecipazione, la giunta e la conferenza dei dirigenti, nel rispetto e con l'osservanza delle specifiche discipline legislative e regolamentari;
 - p) L'applicazione di tutte le misure disciplinari che non sono attribuite alla competenza di altri organi.
2. Di tutte le deleghe rilasciate deve essere data comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
3. L'adozione di tutti i suddetti provvedimenti sono di competenza del Sindaco, salvo che per espresse disposizioni di legge, non siano attribuite ai dirigenti.

4. **Le determinazioni sindacali, nonché le ordinanze, vanno pubblicate per estratto, sul sito entro sette giorni dalla loro emanazione.**

Art. 28

Attribuzioni di vigilanza

1. Sono attribuzioni del sindaco quale organo di vigilanza:
 - a) L'acquisizione diretta presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati o segreti;
 - b) Il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune avvalendosi del segretario generale o del vice segretario generale;
 - c) Il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) Il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite rappresentanti legali delle stesse informandone, se del caso, la giunta ed il consiglio comunale;
 - e) La definizione con i revisori dei conti del Comune delle modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - f) Il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 29

Attribuzioni organizzative

1. Appartengono all'ufficio del sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:
 - a) Esercitare i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - b) Proporre argomenti da trattare e disporre la convocazione della giunta che presiede;
 - c) Autorizzare le missioni degli assessori;
 - d) Fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le attività elettorali di cui all'art. 35 lett. b), cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - e) Ricevere le dimissioni degli assessori;
 - f) Attribuire ai dirigenti incarichi provvisori di supplenza di settori diversi.

Art. 30

Attribuzioni per i servizi statali

1. Competono al sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni per i servizi statali:
 - a) Provvedere ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica di ufficiale di P.G.;
 - b) Sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
 - c) Sovrintendere, tenendo informato il prefetto, ai servizi di vigilanza ed a tutto quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d) Adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, in particolare per la tutela igienico-sanitaria;

Art. 34

Attribuzioni di sovrintendenza, coordinamento, alta direzione

1. Il segretario generale esercita funzioni di coordinamento, sovrintendenza, alta direzione dell'apparato dirigenziale ed impulso nei confronti degli uffici e del personale attraverso l'esercizio di potere sostitutivo in attribuzioni specifiche dei dirigenti nei casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia, tempestivamente comunicati al sindaco.
2. Sentita la conferenza dei dirigenti adotta provvedimenti di mobilità interna, nell'ambito di settori diversi con l'osservanza della disciplina prevista negli accordi contrattuali in materia.
3. Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi del personale dirigente nel rispetto delle norme vigenti.
4. Vigila e controlla sui risultati dell'attività dirigenziale, e, anche su incarico del sindaco, compie verifiche ed inchieste interne sull'amministrazione e gestione dell'ente.
5. Su richiesta del sindaco, dei singoli componenti o di propria iniziativa convoca e presiede la conferenza dei dirigenti, comunicando sempre le risultanze dei lavori al sindaco stesso.
6. Nei confronti dei dirigenti può sollevare contestazioni di addebiti ed adottare le conseguenti sanzioni del richiamo scritto e della censura, con l'osservanza delle norme regolamentari di garanzia e contraddittorio.
7. Al fine di attuare con carattere di continuità l'attività conduttrice del vice segretario, il segretario generale può delegare una o più sue attribuzioni al vice segretario generale.

Art. 35

Attribuzioni generali

1. Al segretario generale competono i seguenti atti:
 - a) Esercita tutte le competenze ed assume provvedimenti, anche a rilevanza esterna, che gli sono delegati dal sindaco;
 - b) Predisporre programmi di intervento, progettazioni di carattere organizzativo, relazioni, studi operativi sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi, avvalendosi della struttura burocratica;
 - c) Presiede o partecipa a commissioni di gare, nel rispetto dei principi e criteri procedurali fissati dalla disciplina in materia e dal presente statuto;
 - d) Emanare direttive e verifica la fase istruttoria dei provvedimenti e degli atti anche a rilevanza esterna, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
 - e) Ordina beni e servizi concernenti il suo ufficio nei limiti dei criteri e degli impegni adottati con deliberazione della giunta.

Art. 36

Attribuzioni consultive

1. Il segretario generale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.
2. Se richiesto, esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri, sui pareri espressi da organi interni o da professionisti all'uopo incaricati.
3. Dette attribuzioni sono anche devolute al vice segretario generale.

Art. 37

Attribuzioni proprie di legalità e garanzia

1. Al segretario competono in particolare le seguenti attribuzioni:
 - a) Partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni nelle quali è nominato e degli organismi e ne cura la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge;
 - b) Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari concretizzate tramite referendum previsti dal presente statuto;
 - c) Riceve il documento programmatico per l'elezione del sindaco e della giunta, l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
 - d) Rilascia le attestazioni e certificazioni di pubblicazione dei provvedimenti e degli atti all'albo pretorio ~~on line~~, sulla base della dichiarazione di avvenuta pubblicazione da parte del messo comunale;
 - e) Ove siano previsti controlli di qualsiasi tipo, cura la trasmissione dei relativi atti, attestandone l'esecutività.

Art. 38

Vice segretario generale

1. Il vice segretario generale svolge i compiti stabiliti dal comma 4° dell'art. 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

Art. 39

Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti, composta da tutto il personale di livello dirigenziale, svolge funzioni di verifica dei risultati delle funzioni propositive, ausiliarie e consultive degli organi elettivi e dei revisori dei conti, in materia di organizzazione e gestione amministrativa dell'ente. Essa è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo intramministrativo. La sua funzione si esercita nei confronti dei processi formativi delle attività, dei programmi e degli indirizzi dell'ente, e nei confronti dei provvedimenti definitivi, al fine di verificarne sia il rispetto delle norme che l'effetto ed il successo dell'azione realizzata rispetto agli obiettivi. Un apposito regolamento ne disciplina le competenze ed il funzionamento con l'osservanza dello statuto.

Art. 40

Dirigenti

1. I dirigenti, con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dal presente statuto, esercitano, con potere di direzione e responsabilità del proprio apparato, attribuzioni di gestione amministrativa articolate e dettagliate, per ciascuno di essi, nel regolamento organico.
2. Essi sono preposti ai singoli settori dell'organizzazione dell'ente e sono responsabili della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi, sempre in relazione alle risorse tecniche, umane e materiali disponibili.
3. In particolare sono affidate alla dirigenza le seguenti attribuzioni:
 - a) Sono preposti e responsabili sia della direzione di strutture organizzative che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei

- procedimenti nell'ambito degli indirizzi ricevuti;
- b) Hanno il potere di impulso e direzione nei confronti di uffici e servizi dipendenti;
 - c) Predispongono programmi, progetti, ricerche, studi, proposte, bozze e schemi di atti e provvedimenti e relazioni;
 - d) Adottano gli atti di carattere organizzativo-gestionale del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da parte degli organi elettivi, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall'amministrazione;
 - e) Ordinano beni e servizi in osservanza delle norme vigenti e dei limiti, criteri ed impegni fissati con i provvedimenti della giunta;
 - f) Vigilano e controllano sull'attività del personale dipendente e verificano la efficacia ed efficienza dell'apparato cui essi sono preposti anche attraverso gli strumenti di controllo di gestione, assumendo diretta e personale responsabilità in ordine al rispetto dell'orario d'ufficio;
 - g) Stipulano i contratti relativi ai settori di competenza ed assumono la presidenza delle commissioni di gara con l'osservanza dei principi, criteri e modalità fissati dal presente statuto e dalla vigente disciplina in materia;
 - h) Adottano e sottoscrivono tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna di natura autorizzatoria, dovuti o a contenuto vincolato, ovvero per i quali sia stata loro attribuita o delegata la competenza, in conformità alle disposizioni statutarie. Le determinazioni e le ordinanze dirigenziali vanno pubblicate per estratto sul sito internet entro sette giorni dalla loro emanazione;
 - i) Liquidano i compensi e le indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
 - j) Adottano atti di mobilità interna al settore, autorizzano congedi, permessi, missioni, straordinari, con il rispetto della disciplina contrattuale in materia, propongono provvedimenti disciplinari, contestano addebiti ed adottano il richiamo scritto;
 - k) Liquidano spese regolarmente ordinate;
 - l) Per dovere di ufficio, per impulso dell'assessore delegato o del consiglio comunale, curano e provvedono, in conformità alle direttive del segretario generale, a tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi elettivi;
 - m) Curano e provvedono, in conformità alle direttive del segretario generale, per l'attuazione e per l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
 - n) Adottano i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni;
 - o) Autorizzano lo sgravio di rimborsi di quote indebite di imposte, tasse, canoni e contributi;
 - p) Partecipano a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta comunale, esterne allo stesso;
 - q) Formulano e sottoscrivono pareri obbligatori di correttezza tecnico-contabile ed amministrativa di competenza;
 - r) Emanano direttive ed ordini nell'ambito delle loro attribuzioni;
 - s) Concorrono a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati dell'attività svolta dell'apparato;
 - t) Partecipano su delega del segretario generale alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione;
 - u) Rilasciano nell'ambito del principio del diritto di accesso, d'informazione e di trasparenza, documenti, notizie ed atti ai cittadini ed ai consiglieri comunali, con l'osservanza della normativa speciale in materia;
 - v) Approvano i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.

Art. 41

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

Art. 62

Collaborazione dei cittadini alla vita dell'ente

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli ed associati all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza, attraverso l'esercizio del diritto di udienza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, agevolandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente,
3. Ai cittadini, inoltre, è riconosciuto il diritto a forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Possono essere rivolte all'amministrazione comunale interrogazioni e interpellanze con almeno 200 sottoscrizioni, autenticate nella firma di ciascuno per i motivi e nelle stesse forme previste per i consiglieri comunali, con procedure e termini stabiliti dal regolamento sulla partecipazione.
5. Il Comune assicura forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

Art. 63

Pari opportunità

1. Il Comune assicura pari opportunità all'occupazione femminile e l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, nell'attività sociale, economica e di rappresentanza negli organi decisionali dell'attività istituzionale e amministrativa municipale, attraverso azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione della pari opportunità.
2. Le azioni positive hanno in particolare lo scopo:
 - a) Eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nei vari settori dell'attività sociale, economica, lavorativa e professionale, nell'accesso al lavoro e nella progressione di carriera, nelle quali l'ente Comune ha competenza e nell'ambito organizzativo municipale;
 - b) Favorire le diversificazioni delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso gli strumenti della formazione e qualificazione professionale nella attività del Comune;
 - c) Superare condizioni organizzative del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti comunali, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale di carriera ovvero nel trattamento economico retributivo;
 - d) Favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiare e lavorativa, nell'organigramma operativo comunale, per una migliore ripartizione di tale responsabilità tra due sessi.
3. Negli organismi municipali di nomina diretta deve essere assicurata la presenza di ambedue i sessi che abbiano requisiti per essere eletti a consigliere comunale. Nelle nomine o designazioni degli organi di gestione di enti di competenza comunale, deve essere assicurata la presenza di ambedue i sessi che abbiano requisiti per essere eletti a consigliere comunale.
4. Al fine di perseguire la rappresentanza paritaria di uomini e donne, nella Giunta Municipale dovrà essere assicurata la presenza di ambedue i sessi.

proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente.

2. L'organo competente è obbligato a sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Per l'adozione del provvedimento finale è necessaria l'acquisizione dei pareri di legge.
5. La disciplina delle modalità e delle forme per la presentazione di proposte è contenuta nel regolamento previsto dall'art. 63.

Capo II

Associazione e partecipazione

Art. 69

Principi generali di partecipazione nei processi politici e decisionali

1. Il Comune valorizza le autonome e spontanee attività associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 72.
2. L'ente assicura la promozione e la tutela di tutte le diverse e varie forme di partecipazione e di democrazia partecipativa dei cittadini, spontanea o stimolata, alla attività comunale per la soluzione di problemi interessanti la collettività.
3. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dal presente statuto.
4. Il regolamento previsto dall'art. 63 dovrà:
 - Determinare i requisiti minimi formali affinché una associazione possa intrattenere rapporti con il Comune, garantendo condizioni di pari opportunità e di tutela delle fasce più deboli;
 - Istituire appositi strumenti per facilitare le condizioni di fruizione del diritto all'informazione e dell'accesso agli atti amministrativi, anche alla luce di quanto previsto dalla legge regionale n. 10/91 sul procedimento amministrativo;
 - Statuire l'obbligo di consultazione su materie che costituiscono le finalità delle associazioni, sia attraverso la richiesta diretta, sia attraverso il coinvolgimento in organismi di partecipazione o in commissioni consiliari;
 - Prevedere l'obbligo di motivare le ragioni che non consentano di accogliere i suggerimenti e le proposte delle associazioni consultate;
 - Indicare i parametri necessari per attivare interventi di cui all'art. 72;
 - Stabilire la possibilità ed individuare i criteri oggettivi fondati su requisiti come la qualità e la professionalità per le possibili forme di collaborazione delle associazioni con l'ente locale sulla base dell'art. 22 della legge n. 142, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, quali concessioni per la gestione di impianti di rilevanza sociale e per la gestione di progetti culturali, sportivi e ricreativi e per la partecipazione alle società miste di gestione dei servizi, o per la gestione diretta di questi, allo scopo di tutelare gli interessi sociali che detti servizi devono garantire senza scopo di lucro.

Art. 70

Associazioni spontanee

1. La giunta comunale, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente

incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa specificate nell'apposito regolamento.

Capo III Referendum e diritto di accesso

Art. 74 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi, confermativi e abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale di interesse generale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) Il cinque per cento del corpo elettorale;
 - b) Il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa in apposito regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
5. Nel regolamento sarà disciplinata la forma di supporto dell'apparato comunale per la convalida delle firme.

Art. 75 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 76 Consultazioni informali

1. Il consiglio comunale può promuovere fra gli interessati consultazioni informali attraverso questionari o convocazione di assemblee su specifici argomenti che riguardano particolari categorie di cittadini o particolari zone della città.
2. Il regolamento per la disciplina del referendum fissa presupposti e modalità di svolgimento delle consultazioni informali.

Art. 77 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati